

**MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DELLE TARIFFE
ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO ASSOCIATE AD ATTIVITA' SOTTOPOSTE A
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in recepimento del D.M. 06/03/2017 n.58**

Premessa

Con D.M. 6 marzo 2017 n. 58 è stato adottato il nuovo regolamento che disciplina le modalità anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.10 comma 3 del DM 6 marzo 2017 n. 58, “nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”

Ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale:

“le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all’Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all’articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla parte II”.

Pertanto per le tariffe istruttorie nel presente adeguamento regionale si applica il 50% dell’importo indicato negli allegati I, II e III del D.M. 06/03/2017 trattandosi di importi calcolati per installazioni in cui sono presenti impianti di cui all’allegato XII alla parte II (ovvero di competenza statale).

Il presente documento infatti, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Decreto Ministeriale si propone di riportare le tariffe a dimensionamenti consistenti con il servizio effettivamente reso nei procedimenti istruttori di AIA, nonché definire meglio i significati tecnici delle varie voci che compongono la tariffa anche al fine di evitare incertezze interpretative e consentire l’agevole calcolo di determinazione dei compensi che il Gestore deve versare in favore dell’Autorità Competente e dell’Autorità di Controllo.

A tal fine, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 152/06 e smi, si definisce:

- Autorità Competente AIA: la pubblica amministrazione cui compete il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Autorità di Controllo AIA: ARPA Lazio

ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA E AI CONTROLLI NONCHE' MODALITA' APPLICATIVE DI CALCOLO

Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie per installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trova applicazione l'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017 e, ai sensi del relativo comma 7, i costi (C_{ARIA} , C_{H2O} , C_{RP} , C_{RNP} , C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA}) indicati all'Allegato I e i costi ($C_{ARIA'}$, $C_{H2O'}$, $C_{RP'}$, $C_{RNP'}$, $C_{CA'}$, $C_{RI'}$, $C_{EM'}$, $C_{Od'}$, $C_{ST'}$, $C_{RA'}$) indicati all'Allegato II sono ridotti di un ulteriore 25% (totale 75%) per le micro imprese, di cui alla definizione del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. I parametri dimensionali per la definizione di microimpresa sono riportati in calce al presente allegato.

Ai fini della determinazione della tariffa istruttoria per **nuova installazione o modifica sostanziale (Ti)** si confermano i criteri di calcolo riportati nel punto 7 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, tenendo conto della misura massima del 50% (ridotti di un ulteriore 25% per un totale del 75% per le micro imprese) dell'importo riportato nel suddetto Allegato I, come prevista dall' art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale, ad esclusione del coefficiente C_D per il quale è già riportato l'importo per "Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Ai fini della determinazione della tariffa istruttoria per il **riesame con valenza di rinnovo (Tr)** si confermano i criteri di calcolo riportati nel punto 7 dell'Allegato II al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, tenendo conto della misura massima del 50% (ridotti di un ulteriore 25% per un totale del 75% per le micro imprese) dell'importo riportato nel suddetto Allegato II, come prevista dall' art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale, ad esclusione del coefficiente C_D per il quale è già riportato l'importo per "Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La tariffa per le istruttorie in caso di **modifiche non sostanziali**, richiamata all'Allegato III del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, viene fissata in 2.025 € (riduzione 50% rispetto a quanto riportato per tutte le tipologie di impresa), qualora la modifica richiesta non comporti necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce però necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo, la tariffa istruttoria da corrispondere viene fissata in 4.050 € (3.037,50 € per le microimprese).

La tariffa relativa alle attività di controllo (Tc), di cui all'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, viene determinata secondo i criteri previsti dall'Allegato IV con i seguenti adeguamenti:

- I coefficienti (C_{ARIA} , C_{H2O} , C_{RP} , C_{RNP} , C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA} , C_{SME} , C_{LDAR} , C_{SUO}) SONO ridotti del 50% per le microimprese e del 25% per le piccole imprese come definite dalla DM 18 aprile 2005. I parametri dimensionali per la definizione di microimpresa e piccola impresa sono riportati in calce al presente allegato;

PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE COMPONENTI AMBIENTALI

La tariffa istruttoria è calcolata con riferimento all'intera installazione oggetto della domanda AIA (o alla parte di installazione afferente al Gestore, nel caso di presenza di più Gestori), indipendentemente dal fatto che essa sia costituita da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC tecnicamente connesse o funzionali a l'attività IPPC e non.

In particolare, i punti di emissione verranno raggruppati secondo le classi di inquinanti emessi previste nelle corrispondenti tabelle del decreto, indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati. Nel caso in cui nella stessa installazione/sito siano presenti attività IPPC gestite da diversi soggetti, ogni Gestore dovrà provvedere al versamento degli oneri istruttori facendo riferimento alle attività di propria competenza (incluse attività connesse e/o funzionali alle attività IPPC) e ai relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati).

Modalità per il calcolo del numero di emissioni e del numero di inquinanti significati per il calcolo della tariffa relativa alle emissioni in atmosfera e agli scarichi.

Punti di emissione

Sono considerati significativi, ai fini della quantificazione della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli, quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in AIA. Nel caso in cui il Piano di Monitoraggio e Controllo non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, per le emissioni in aria si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni autorizzate.

Devono escludersi dalla quantificazione delle tariffe le emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs1. 52/06 e s.m.i.

Relativamente agli scarichi idrici, i cosiddetti scarichi 'parziali' di acque reflue, ossia scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso, a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore/fognatura) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio e Controllo, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria e di controllo, salvo il caso in cui i predetti controlli siano espressamente previsti nel quadro prescrittivo.

Sono, inoltre, esclusi dal calcolo della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli gli scarichi in rete fognante di acque reflue domestiche ove non previste dal PMeC.

Inquinanti

Ai fini della determinazione della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli, deve farsi riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo compresi quelli previsti solo a fini conoscitivi e non associati a valori limite.

Ulteriori criteri:

- **Metalli:** se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, oltre ai singoli metalli, deve considerarsi la sommatoria come parametro aggiuntivo;
- **COV:** se il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede la determinazione dei COV, ai fini della determinazione della tariffa si deve tenere conto del costo di ogni singolo composto e della sommatoria come parametro aggiuntivo, salvo nel caso in cui il quadro prescrittivo non ne imponga la determinazione mediante il FID;
- Le emissioni "dismesse" ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nel provvedimento di AIA, sono state dismesse definitivamente non risultando più autorizzate all'esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel provvedimento di AIA la data di dismissione;
- I camini di 'by-pass' o le emissioni di emergenza non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa, qualora non siano previste specifiche misurazioni di parametri chimici;
- Le emissioni 'non attive', ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel provvedimento di AIA, non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE

Le tariffe istruttorie vanno versate preliminarmente alla presentazione dell'istanza di AIA e alla domanda dovrà essere allegata copia della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, a pena di irricevibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 06/03/2017 n.58.

I versamenti delle tariffe dovranno essere effettuati da parte dei soggetti interessati secondo le seguenti modalità alternative:

- c/c postale n. 785014 intestato alla Regione Lazio, causale del versamento "Cap. 341552 - D.lgs. 152/2006 - Tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- oppure c/c bancario n. 292 intestato alla Regione Lazio, codice IBAN IT03M0200805255000400000292, causale del versamento "Cap. 341552 - D.lgs. 152/2006 - Tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti".

L'attestazione del pagamento delle citate tariffe dovrà essere allegata all'istanza per tutte le autorizzazioni richieste, in mancanza della quale non potrà essere avviato il procedimento.

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017 devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPA Lazio sul conto corrente dell'Agenzia, i cui estremi sono comunicati ai gestori mediante pubblicazione sul sito web, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

A tal fine, nel rispetto dell'articolo 3 del DM 6 marzo 2017, l'attività di controllo da parte di ARPA Lazio viene così articolata:

- a) **la verifica "d'ufficio"**, verifica documentale della regolarità degli autocontrolli riportati nel PMeC e del rispetto dei limiti delle emissioni prevista all'art.3 comma 1, senza visita ispettiva in loco, con redazione di sintetica relazione all'Autorità competente e al gestore, comporta il pagamento della tariffa cosiddetta (**T_{uff}**) stabilita forfettariamente in 1.200 €;
- b) **verifica di conformità**, la verifica documentale relativa al rispetto delle condizioni di autorizzazione e degli adempimenti ambientali posti in capo al gestore ed è eseguita secondo le previsioni del piano di ispezioni ambientale regionale. Per l'esecuzione del controllo può essere prevista, se necessario, un'ispezione. Alla conclusione dell'attività viene redatta una articolata relazione di valutazione della conformità alle condizioni di autorizzazione e all'osservanza degli adempimenti ambientali. La tariffa prevista per la verifica di conformità (**T_c**) viene calcolata sulla base dell'allegato IV del DM 6 marzo 2017;
- c) **la verifica in campo** (visita ispettiva) del rispetto globale delle condizioni dell'AIA, compresa la verifica diretta della conformità delle emissioni nelle condizioni di esercizio, riguardante la totalità o una parte delle stesse in relazione ispezioni/visite ispettive già eseguite. Viene effettuata secondo la frequenza prevista dal piano di ispezioni ambientale regionale. L'attività verrà conclusa con una articolata relazione di verifica del rispetto delle condizioni dell'AIA. La corrispondente tariffa è la (**T_c**) di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017 a cui si aggiunge la tariffa (**T_A**) di cui all'Allegato V del DM 6 marzo 2017 in relazione alle verifiche di conformità ai limiti emissivi eseguite nel corso della verifica medesima.

La tariffa (**T_{uff}**) per le verifiche "d'ufficio" dovrà essere versata dai Gestori ad ARPA Lazio entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al rilascio dell'AIA.

ARPA Lazio, nell'ambito delle attività di controllo riconducibili alle verifiche "d'ufficio" provvede entro i successivi 120 giorni dalla ricezione degli esiti degli autocontrolli previsti ad opera dei Gestori, alla verifica e alla relativa validazione, in termini di conformità dei medesimi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) e ai limiti delle emissioni prevista all'art.3 comma 1 comunicando i risultati all'Autorità Competente.

La tariffa relativa alla verifica "in campo" (**T_c**) dovrà essere versata dal Gestore entro sessanta giorni dalla notifica della relazione di cui all'art. 29decies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi.

La tariffa relativa alle eventuali attività analitiche (**T_A**) dovrà essere versata, a seguito di consuntivazione da parte di dell'Autorità di Controllo, contestualmente alla **T_c**.

La tariffa (**T_{uff}**) per le verifiche "d'ufficio" è ricompresa nella tariffa relativa alla verifica di conformità (**T_c**) per gli anni in cui viene svolta sulla base del programma regionale.

Per le visite presso un'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'art. 29decies comma 11ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, entro sei mesi dalla precedente ispezione nella quale sia stata evidenziata una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, si applica l'art. 3 comma 5 del D.M. 58 del 06/03/2017 per il calcolo della tariffa relativa alla verifica (**T_c**).

In relazione alle modalità secondo cui devono essere equiparati, ai fini della determinazione della (**T_A**), eventuali prelievi ed analisi che, seppur prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, non sono previsti nell'allegato V del DM 06/03/2017 (art. 3, comma 3, D.M. 58/2017) l'Autorità di Controllo esegue il calcolo della tariffa **T_A**, effettuando le equiparazioni necessarie per eventuali

prelievi ed analisi non previsti dall'Allegato V e chiede al Gestore il pagamento della stessa informando l'Autorità Competente.

ARPA Lazio, nell'ambito delle attività di controllo riconducibili alle verifiche "di conformità" o "in campo" provvede a trasmettere, entro 60 giorni dall'ultimo sopralluogo in loco o dalla data di ricezione della documentazione richiesta nell'ambito dell'ispezione, la relazione di cui al comma 5 dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Rapporto Finale d'Ispezione), all'Autorità Competente. Tale relazione deve contemplare anche la validazione degli autocontrolli, come innanzi richiamata, gli eventuali rapporti di prova delle analisi eseguite in campo, nonché l'accertamento del corretto esercizio dell'attività, anche con riferimento all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Parametri dimensionali

Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, **l'impresa che a seguito della verifica** dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella.

	micro impresa	piccola impresa	media impresa
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
b) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, **devono entrambi sussistere**. Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA)². Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.